SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1988 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

90A1837

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 29:

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1990.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:

Obbligazioni «ENI 7% - 1973/1993» sorteggiate il 9 aprile 1990.

Obbligazioni «ENI 7% - 1972/1992» sorteggiate il 9 aprile 1990.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «ISVEIMER 15% 1984/1991 - 83ª emissione» sorteggiate il 5 aprile 1990.

CIR - Compagnie industriali riunite, società per azioni, in Leinì: Estrazione di obbligazioni.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1990.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico: Obbligazioni «AQ/82 - 17,50%» sorteggiate il 30 marzo 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989, n. 457.

Approvazione dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna;

Udito il parere n. 1223/88 reso dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna annesso al presente decreto e firmato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 13

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA SARDEGNA.

Titolo I

COSTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Natura dell'istituto

L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la regione Sardegna (IRRSAE - Sardegna) è istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ed ha sede legale in Cagliari.

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Compiti dell'istituto

I compiti dell'IRRSAE-Sardegna sono i seguenti:

1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

2) condurre studi e ricerche in campo educativo;

3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

A tal fine l'istituto, anche attraverso l'attività specifica dei propri organi:

a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado;

b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con gli istituti superiori e universitari italiani e stranieri, il Centro europeo dell'educazione, la Comunità europea, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le regioni (in particolare con la regione Sardegna), le amministrazioni locale e gli altri enti che si interessino, per statuto, dei problemi scolastico-educativi;

c) svolge e promuove direttamente studi e ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali;

d) collabora a richiesta a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati;

e) propone e assiste iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture e dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati;

f) promuove ed attua, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione di cattedre ed istituti universitari della stessa o di altre regioni, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce

consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e interregionale;

g) promuove studi e ricerche sulla programmazione educativa e didattica e sulla progettazione curricolare, e cura la formazione del personale direttivo e docente della scuola;

h) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica (utilizzando anche i beni devoluti a seguito della soppressione dei centri didattici) e si avvale inoltre delle attrezzature messe a disposizione, a tal fine, da Università, istituti scolastici e altri.

Art. 3.

Organizzazione dell'istituto

L'IRRSAE-Sardegna è articolata in sezioni e servizi (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419).

L'istituto è retto da un consiglio direttivo di quindici esperti e presieduto da un presidente.

Titolo II

ORGANI E UFFICI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Organi dell'istituto

Organi dell'IRRSAE-Sardegna sono: il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Consiglio direttivo

L'IRRSAE-Sardegna è retto da un consiglio direttivo di 15 esperti, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, che dura in carica un quinquennio; i componenti possono farne parte per un altro quinquennio.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario e i revisori dei conti.

Il consiglio direttivo:

a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni;

c) delibera annualmente il programma di attività con l'indicazione delle relative spese;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

g) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno;

h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intenda avvalersi;

i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

n) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie ed i periodici;

o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;

p) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;

r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti *d), f), l), m), q)*, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera *g)*, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno dieci giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7.

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni.

Quando trattasi di delibere relative a singole persone il voto è segreto qualora ciò sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto può essere richiesto con mozione d'ordine.

I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Art. 7.

Il presidente

Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i membri di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Tale carica è valida per la durata del consiglio.

Nella prima votazione l'elezione della sopracitata carica avviene a maggioranza assoluta dei componenti in carica; nelle successive a maggioranza relativa.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.

Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.

Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.

Dispone le spese per le attività previste al punto *o)* del precedente art. 5.

Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.

Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 32.

Il presidente è responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa e la diffusione di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto.

Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico.

In caso di gravi ed urgenti motivi può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo. Tali provvedimenti decadono qualora non siano ratificati dal consiglio direttivo entro quindici giorni.

Il presidente è coadiuvato da un ufficio di presidenza eletto dal consiglio direttivo composto da un membro delegato a sostituirlo nei suoi compiti in caso di impedimento o di assenza e da un membro delegato a partecipare con il presidente alla conferenza dei presidenti. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche il segretario. I membri dell'ufficio predetto non possono ricoprire, durante il loro mandato, incarico di responsabilità di sezioni e servizi.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Art. 9.

Le sezioni

L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si articola in cinque sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente.

Ogni sezione ha un responsabile designato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto, e dispone di personale in numero adeguato al piano di attività dell'istituto.

Rispetto ai servizi le sezioni sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza.

Nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni del consiglio direttivo ogni sezione può essere chiamata a fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e aggiornamento.

Al personale delle sezioni, d'intesa con il responsabile delle stesse, il consiglio direttivo può affidare il compito di assistere l'attuazione di singoli progetti in collaborazione con il servizio comunque competente.

Ogni sezione ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare la documentazione pedagogico-didattica inerente al proprio livello, in stretto legame con il servizio di documentazione ed informazione, e avanzare al consiglio direttivo proposte di sperimentazione.

Nei problemi di interesse comune le sezioni operano unitariamente.

Art. 10.

I servizi

I servizi comuni a tutte le sezioni dell'istituto sono: di documentazione e di informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Essi hanno rispettivamente i compiti di:

a) raccolta, classificazione e divulgazione di documenti, dati, libri, riviste, films, altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'istituto, anche attraverso un servizio di consultazione o — quando possibile — il prestito o distribuzione con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative;

b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione;

c) organizzazione, da parte dell'istituto, e con la collaborazione tra esso e l'Università, di corsi e attività di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attività.

Per finalità specifiche possono essere affidati compiti a singoli membri del consiglio direttivo o a gruppi di lavoro composti da membri del consiglio stesso o da altre persone da esso appositamente designate tra quelle comandate presso l'istituto.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.

Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente — con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola — comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

I responsabili delle sezioni e dei servizi predispongono annualmente una relazione che viene discussa dal consiglio direttivo.

Art. 11.

Il segretario

Il segretario:

assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'istituto;

sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;

predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

firma, secondo le norme di cui al successivo art. 32 gli ordini di incasso e i titoli di spesa;

partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.

Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Il segretario è coadiuvato dal personale addetto all'ufficio di segreteria in numero adeguato alle necessità dell'istituto.

Titolo III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 12.

Comandi del personale

L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si avvale di personale comandato, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419, appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e a quelli del personale amministrativo, assegnato dal Ministero della pubblica istruzione in base all'ordinamento previsto dal presente statuto e alle esigenze accertate dal consiglio direttivo.

Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati.

Il servizio prestato in posizione di comando presso l'istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 13.

Modalità di assegnazione

L'assegnazione del personale è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso l'istituto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono fissati in stretta relazione con le diverse funzioni per le quali il concorso viene bandito: essi sono indicati dal consiglio direttivo e stabiliti nel bando di concorso. Nello stesso bando sono stabiliti, in funzione dei requisiti richiesti, i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti.

Art. 14.

Altre norme relative al personale

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estraneo all'amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 15.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario dell'istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo.

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 16.

Adempimenti per la formazione del bilancio di previsione

Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Art. 17.

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 18.

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in c/capitale (o di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 19.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di altri enti o privati;
d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;
f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;
b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 20.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto per rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 21.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.

Art. 22.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dall'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.

Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggior accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 23.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 24.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Art. 25.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 26.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 27.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta di valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'istituto con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti.

Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui alla lettera *n)* dell'art. 5.

Art. 28.

Istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionati.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 29.

Ordine di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente.

Art. 30.

Ordine di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 31.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali e i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;
d) il nome e cognome del debitore o del creditore;
e) la casuale dell'incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data di emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 32.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 33.

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 34.

Reversali e mandati non estinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi.

Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 35.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 36.

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per le partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 37.

Responsabilità

Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 38.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
c) il registro partitario delle spese;
d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenze e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 39.

Correzioni nei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Art. 40.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 41.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, rispettivamente per competenza e per residui.

Art. 42.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per le altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 43.

Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 44.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 45.

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
GALLONI

90G0148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1990.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

763) Fraternita di Misericordia, con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro);

764) A.V.A.P. - Associazione volontari di assistenza pubblica, con sede in Cellino San Marco (Brindisi);

765) S.O.S. - Soc. coop. a r.l., con sede in Battipaglia (Salerno);

766) Croce verde battipagliese, con sede in Battipaglia (Salerno);

767) Pubblica assistenza Croce verde - Nunzio Ciaccia - Faggiano, con sede in Faggiano (Taranto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2136

DECRETO 23 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Caltanissetta con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 10 febbraio 1990: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2105

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 aprile 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 24 maggio 1989 concernente l'individuazione delle forme morbose che danno titolo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e il loro ambito di applicazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, che esenta dalla partecipazione alla spesa sanitaria i soggetti affetti da forme morbose particolari;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989, concernente l'individuazione delle forme morbose che danno titolo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e il loro ambito di applicazione;

Ritenuto di dover includere il morbo di Crohn fra le forme morbose come sopra individuate;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione IV, nella seduta del 28 marzo 1990;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle forme morbose di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità in data 24 maggio 1989 in premessa indicato, è integrato con la seguente forma morbosa:

morbo di Crohn.

Art. 2.

I soggetti affetti dal morbo di Crohn sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie correlate alla stessa forma morbosa, nei limiti e con le modalità di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 1989.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2107

DECRETO 26 aprile 1990.

Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Riconosciuta la persistenza dello stato endemico di epatite virale B in Italia ed il suo conseguente pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto che l'ampliamento della profilassi immunitaria con vaccino specifico contro tale malattia costituisca un valido mezzo per la sua prevenzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 30 dicembre 1988 è revocato e sostituito dal presente.

Art. 2.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:

a) ai neonati da madre HBsAg positiva (anche se anti HIV positiva);

b) a tutti i neonati ed agli adolescenti al dodicesimo anno di età nelle regioni con prevalenza annua di gestanti HBsAg positive pari o superiore al 2%;

c) ai conviventi e contatti, in particolare ai bambini, di persone HBsAg positive;

d) ai pazienti politrasfusi, emofilici, emodializzati;

e) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;

f) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose o psoriasiche della cute delle mani;

g) alle persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV;

h) alle prostitute, ai tossicodipendenti, agli omosessuali maschi;

i) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale ed al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici;

l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;

m) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati.

Art. 3.

Allo scopo di individuare i neonati da madri HBsAg positive ad elevato rischio di contagio, sarà eseguita la ricerca dell'HBsAg in tutte le gestanti nel terzo trimestre di gravidanza e preferibilmente all'ottavo mese.

In tutte le categorie di cui all'art. 2 e comunque in qualsiasi altra condizione in cui si proceda alla somministrazione di vaccino anti epatite B non è più necessario effettuare la ricerca prevaccinale dei marcatori HBV.

Per l'esecuzione delle vaccinazioni saranno applicati i protocolli allegati al presente decreto, che saranno aggiornati periodicamente.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione contro l'epatite virale B, gratuita per le categorie di cui all'art. 2, graverà, come per le campagne vaccinali già attuate, sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione al personale sanitario dipendente da enti o strutture non facenti parte del Servizio sanitario nazionale sarà sostenuta da detti enti e da dette strutture.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

PROTOCOLLI DI ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI

Sono attualmente disponibili in Italia un vaccino plasma-derivato HEVAC B PASTEUR della Merieux e due vaccini prodotti con la tecnica DNA ricombinante ENGERIX B della Smith Kline & French (SKF) e RECOMBIVAX HB della MSD.

La schedula standard del vaccino plasma-derivato HEVAC B PASTEUR (Merieux) prevede la somministrazione ai tempi 0,1 mese, 2 mesi. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime ventiquattro ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.

Nel soggetto dializzato o immunocompromesso, nel caso che non si siano formati gli anticorpi due mesi dopo la terza dose, occorre somministrare un'altra dose.

La schedula viene completata con un rinforzo ad otto-dieci mesi dopo la prima dose.

Nei bambini da un mese a dieci anni di età è possibile utilizzare un protocollo che prevede due dosi distanziate di due mesi tra loro seguito da un richiamo dopo sei mesi. Tale protocollo rende la vaccinazione più facilmente realizzabile nelle zone ad alta endemia di epatite B. Infatti è possibile somministrare il vaccino antiepatite nella stessa seduta durante la quale i bambini effettuano al terzo, quinto ed undicesimo mese di vita le vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano, polio).

La schedula standard del vaccino prodotto con la tecnica di DNA ricombinante ENGERIX B (SKF) prevede la somministrazione di una dose ai tempi 0.1 mese, 6 mesi.

Nel bambino si somministra la stessa dose usata per l'adulto. Nei nati da madre HBsAg positiva la somministrazione delle immonoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime ventiquattro ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana di vita.

Nei bambini da un mese a dieci anni di età è possibile utilizzare un protocollo che prevede due dosi distanziate tra loro di due mesi seguite da un richiamo dopo sei mesi. Tale protocollo rende la vaccinazione più facilmente realizzabile nelle zone ad alta endemia di epatite B. Infatti è possibile somministrare il vaccino antiepatite B nella stessa seduta durante la quale i bambini effettuano al terzo, quinto e undicesimo mese di vita le vaccinazioni obbligatorie (difterite, tetano, polio).

Nel soggetto dializzato o immunocompromesso la dose deve essere raddoppiata (somministrazione di due dosi ciascuna di 1 ml).

La schedula standard del vaccino prodotto con la tecnica DNA ricombinante RECOMBIVAX HB (MSD) prevede la somministrazione ai tempi 0,1 mese, 6 mesi.

Nel bambino fino a dieci anni si consiglia la somministrazione di mezza dose ai tempi su esposti. Nei nati da madri HBsAg positive la somministrazione delle immunoglobuline specifiche deve essere eseguita immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le prime ventiquattro ore di vita. Il vaccino può essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline (in altro sito) e comunque non oltre la prima settimana.

Nel soggetto dializzato o immunocompromesso la dose deve essere raddoppiata (somministrazione di due dosi ciascuna di 1 ml).

Tutte le preparazioni dei vaccini suddescritti debbono essere conservate tra +2 °C e +6 °C. Non debbono essere assolutamente congelate.

Tutti i tipi di vaccino suddescritti devono essere inoculati nel deltoide e, ove non sia possibile (neonato), nei muscoli della coscia (regione esterna quadricipite).

Nel corso di un ciclo vaccinale e dei successivi richiami, possono, sullo stesso individuo, essere utilizzati tutti i tipi di vaccino su menzionato.

I periodici aggiornamenti previsti all'art. 3 del presente decreto indicheranno i tempi e le modalità di somministrazione delle eventuali dosi di richiamo.

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A2108

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1990.

Disposizioni modificative del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 1009/86 del 25 marzo 1986 che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ed il regolamento del Consiglio CEE n. 1010/86 del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione ad alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica;

Visto il regolamento CEE n. 2169/86 della commissione del 10 luglio 1986 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;

Vista la legge n. 610 del 4 agosto 1982 con la quale è stata attribuita all'AIMA una competenza generale quale organismo nazionale preposto all'attuazione degli interventi comunitari nel settore agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 che fissa le modalità per il riconoscimento previsto dai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 1010/86;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1986 che fissa le norme di attuazione dei regolamenti CEE numeri 1009/86 e 1010/86 relativi alle norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi, fecole e zuccheri utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili;

Considerata la necessità di emanare ulteriori disposizioni modificative del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 per una migliore attuazione delle succitate normative comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di pagamento della restituzione può riferirsi alla totalità dei quantitativi utilizzati con riferimento a quelli indicati nel certificato di restituzione rilasciato dall'AIMA alla ditta beneficiaria e comunque deve riferirsi ad un quantitativo non inferiore a quello utilizzato dall'impresa per ciascun mese di validità del certificato.

La domanda di aiuto deve essere presentata comunque entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza della validità del certificato di restituzione.

Tuttavia, per i quantitativi utilizzati nel corso di due campagne di commercializzazione, ma con riferimento ad un unico certificato di restituzione rilasciato dall'AIMA, la relativa domanda di aiuto deve essere presentata distintamente per le quantità utilizzate per ciascuna campagna e rispettivamente entro due mesi dal termine della campagna ed entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 2.

La cauzione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 è svincolata non appena è stata fornita la prova che la ditta ha trasformato almeno il 95% del quantitativo di amido o di fecola indicato nel certificato di restituzione.

Nel caso in cui la ditta non abbia trasformato almeno il 95% del quantitativo di amido o di fecola indicato nel certificato, si procede all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente alla differenza, tra quella relativa alla quantità per la quale è stato rilasciato il certificato e la quantità effettivamente trasformata.

Qualora la domanda di pagamento dell'aiuto venga presentata oltre i termini di scadenza indicati nel precedente art. 1, la cauzione viene incamerata per una quota pari al 15%.

Trascorso un periodo di diciotto mesi dal termine di cui al precedente art. 1, la cauzione è interamente incamerata, fermo restando il diritto della ditta beneficiaria al pagamento dell'aiuto.

Art. 3.

Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

90A2095

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 22, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Isabella Sanfelice, nata il 3 agosto 1904 a Roma ed ivi deceduta il 15 gennaio 1986, a favore dell'Istituto per ciechi don Gnocchi con testamento pubblico del 30 luglio 1985 rogato dal notaio Sergio Bartolucci di Roma e dallo stesso pubblicato il 27 gennaio 1986 con il n. 8097 di repertorio, registrato a Roma il 30 gennaio 1986 al n. 4554, consistente in Buoni Ordinari del Tesoro per lire 40 milioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 25, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato di lire 5 milioni disposto dalla sig.ra Giuseppina Bolla, nata il 23 marzo 1912 a Corsico e deceduta l'8 marzo 1987 a Milano, a favore dei mutilatini di don Gnocchi con testamento olografo del 22 gennaio 1984 pubblicato dal notaio Claudio Malberti di Corsico il 16 marzo 1987 con il n. 43888 di repertorio e registrato a Milano il 18 marzo 1987, n. 7348.

90A2111

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Programma, approvato dalla regione Abruzzo, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424.

Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione Abruzzo n. 1268 in data 8 marzo 1990.

PROGRAMMA PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E PER LA REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE NEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 424.

INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 1

1) *Suddivisione del litorale abruzzese in zone - Riparto delle risorse.*

Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge medesima, il territorio dei comuni costieri abruzzesi è suddiviso negli ambiti: costa teramana, costa pescarese e costa teatina, definiti dal piano regionale paesistico adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 51/53 in data 29 luglio 1987.

Tenuto conto, per i suddetti ambiti, del numero dei comuni, del chilometraggio delle coste, della disponibilità dei posti-letto nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e delle presenze turistiche, il riparto della quota disponibile per le iniziative ex art. 1, comma 1, della suddetta legge, stabilita per la regione Abruzzo in L. 27.199.240.000 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, è così determinato, a titolo indicativo:

costa teramana 40% corrispondente a .	L.	10.879.768.000
costa pescarese 30% corrispondente a .	»	8.159.826.000
costa teatina 30% corrispondente a. . .	»	8.159.826.000
Sommano . . .	L.	27.199.420.000

Detto riparto potrà essere variato, ai fini della valutazione integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi negli ambiti come sopra individuati, tra benefici richiesti e benefici concedibili.

2) *Tipologie di intervento.*

Le provvidenze previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 possono concedersi a iniziative localizzate in qualsiasi comune costiero abruzzese, che vengano completate entro il 30 giugno 1991, non contrastanti con le indicazioni e prescrizioni del sopracitato piano regionale paesistico e della seguente tipologia:

a) adeguamento igienico funzionale e riqualificazione edilizia, senza incrementi volumetrici, delle costruzioni stabili esistenti adibite a stabilimenti balneari;

ripristino di stabilimenti balneari danneggiate dalle mareggiate;

ricostruzione degli stabilimenti balneari obbligati, su ordinanza dell'Autorità marittima, a variare ubicazione e/o disposizione planimetrica, per necessità di allineamento, arretramento, salvaguardia di visuali;

realizzazione di allestimenti minimi, in struttura leggera di facile rimozione, a servizio dell'attività balneare (punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici), per la tutela e la valorizzazione di tratti di spiaggia libera; in maniera, comunque, da garantire il libero accesso alla costa e al mare e la gratuità dei servizi di base;

completamento di approdi turistici esistenti e realizzazione di moli e pontili di limitate dimensioni, per l'attracco di piccole imbarcazioni, con sporgenza complessiva in acqua inferiore a 120 metri, e localizzati sul litorale antistante i centri abitati;

b) ristrutturazione edilizia di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di norma nei limiti del volume e della sagoma esistenti e in rapporto a nuove esigenze funzionali corrispondenti all'aumento qualitativo della domanda turistica. Le opere di ristrutturazione ammissibili sono le seguenti:

sostituzione di elementi strutturali, riorganizzazione dei collegamenti verticali ed orizzontali e dei locali destinati ad alloggi e a spazi di uso comune, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento a norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi, realizzazione di parcheggi esterni e interni, anche interrati, per adeguamento agli standards minimi fissati dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

realizzazione e/o ampliamento di locali destinati a centrali tecnologiche, vani ascensori, cabine elettriche, depuratori;

c) riqualificazione edilizia di impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983. Le opere di riqualificazione ammissibili sono le seguenti:

miglioramento dell'aspetto esteriore dell'organismo edilizio (aspetto inteso come insieme delle parti esterne dell'edificio che hanno relazione sia con l'estetica complessiva definita dalle sue caratteristiche architettoniche, sia con le esigenze di prospettiva e di decoro ambientale dello spazio in cui l'edificio risulta inserito);

coibentazione acustica e termica;

miglioramento del comfort abitativo degli alloggi e degli spazi comuni attraverso il rinnovo di infissi, pavimenti, rivestimenti, arredi e attrezzature;

rinnovo e/o integrazione di attrezzature di cucina e di lavanderia e di altri servizi comuni;

informatizzazione della gestione;

realizzazione di parcheggi e/o garages, anche interrati, in misura superiore agli standards minimi di legge;

inserimento di nuovi impianti tecnologici;

realizzazione, o miglioramento della sistemazione esterna dell'area di pertinenza con verde attrezzato, spazi per la ristorazione e il soggiorno all'aperto e per l'animazione ricreativa e culturale;

piantumazione di essenze arboree e arbustive delle specie indicate dal piano regionale paesistico;

realizzazione o ristrutturazione di piscine, nonché di qualsiasi altro tipo di impianto sportivo-ricreativo;

d) realizzazione, adeguamento o ristrutturazione, nelle zone consentite dalle specifiche indicazioni del piano regionale paesistico, e con obbligo di verifica della compatibilità ambientale nei casi previsti, delle seguenti iniziative:

orti botanici e parchi;

impianti sportivo-ricreativi polivalenti di uso pubblico, ovvero riservati agli ospiti di una o più strutture ricettive;

attrezzature all'aperto per il tempo libero;

insediamenti agroturistici e maneggi, localizzati preferibilmente lungo le aste fluviali o nelle zone collinari con vista sul mare;

recupero di edifici di valore storico-testimoniale per funzioni connesse all'attività turistico-ricreativa e balneare;

e) ammodernamento e ristrutturazione di aziende della ristorazione, ivi compreso il rinnovo di arredi e attrezzature.

INIZIATIVE EX ART. 1, COMMA 3

1) *Suddivisione del litorale abruzzese in zone - Riparto delle risorse.*

Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 8 della legge n. 424/1989 per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge medesima, il territorio dei comuni costieri abruzzesi è suddiviso negli ambiti: costa teramana, costa pescarese, costa teatina, definiti dal piano regionale paesistico adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 51/65 in data 29 luglio 1987.

Tenuto conto dell'importo esiguo della quota disponibile per contributi in conto capitale in favore delle iniziative suddette, stabilite per la regione Abruzzo in L. 4.000.000.000 dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, e delle necessità specifiche rilevabili in ciascuno degli ambiti sopraindicati, il riparto delle risorse tra gli stessi è determinato in parti uguali, a titolo indicativo, nel modo che segue:

costa teramana 33,3% corrispondente a.	L. 1.333.333.334
costa pescarese 33,3% corrispondente a.	» 1.333.333.333
costa teatina 33,3% corrispondente a.	» 1.333.333.333
Sommano .	L. 4.000.000.000

Detto riparto potrà essere variato, ai fini della utilizzazione integrale dei fondi messi a disposizione, al verificarsi di scompensi negli ambiti come sora individuati, tra benefici richiesti e benefici concedibili.

2) *Tipologie di intervento.*

Sono ammissibili alle provvidenze di legge le opere di ristrutturazione e di completamento, ivi comprese sistemazioni esterne e parcheggi, di edifici o spazi all'aperto, con destinazione attuale per spettacoli teatrali e musicali. Dette provvidenze possono essere concesse anche a infrastrutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica che siano in corso di realizzazione in base a progetti approvati per la specifica destinazione; ovvero destinate a interventi di sistemazione di musei, pinacoteche e biblioteche esistenti.

Valutazione di impatto ambientale e criteri.

Il programma di riqualificazione e ristrutturazione, nell'ambito dei volumi edilizi esistenti, degli impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983, nei comuni costieri della regione Abruzzo, è rivolto a creare le condizioni per una maggiore durata del regime elevato di presenze, condizioni espresse congiuntamente dalla qualità delle strutture e dalla qualità dell'ambiente.

Sono da considerare compatibili con il programma le iniziative finalizzate al miglioramento di valori funzionali e estetici, per le quali le necessità conseguenti al perdurare nel tempo di un maggiore carico insediativo (approvvigionamento idrico, depurazione di emissioni inquinanti) possano essere soddisfatte senza pregiudizio per l'equilibrio ambientale, soprattutto nel caso che gli interventi, di norma di natura puntuale, debbano considerarsi, in ordine alla loro concentrazione sul territorio, a carattere areale.

Per le restanti iniziative che debbano ricomprendersi tra quelle previste all'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 deve essere verificata, preliminarmente la loro rispondenza alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale paesistico, e il rispetto delle condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

I progetti di iniziative da attuare in ambiti critici e particolarmente vulnerabili individuati dal piano regionale paesistico devono essere corredati di specifico studio degli effetti legati alla trasformazione, sia urbanistica che edilizia, al fine di valutarne, anche attraverso proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

Infine, per le iniziative di ristrutturazione e completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica, incentivabili ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989, da attuare in contesti già urbanizzati, dovranno valutarsi gli effetti che possono prodursi sull'ambiente in relazione allo svolgersi di manifestazioni con la massima affluenza di pubblico, e fornire indicazioni sulle misure cautelative che si intendono adottare.

90A2109

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'«Associazione provinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - APPOA», in Foggia.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1990, l'«Associazione provinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - APPOA», con sede in Foggia, via Paolo Telesforo n. 56/c, è stata cancellata dal n. 86 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione, l'«APPOA» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 24 luglio 1981.

90A2121

MINISTERO DEL TESORO

N. 83

Corso dei cambi del 30 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1231,45	1231,45	1231,900	1231,45	1231,45	1231,45	1231,250	1231,45	1231,45	1231,4500
E.C.U.	1499,50	1499,50	1500 —	1499,50	1499,50	1499,50	1499,500	1499,50	1499,50	1499,500
Marco tedesco	732,800	732,800	733 —	732,800	732,800	732,800	732,900	732,800	732,800	732,800
Franco francese	218,300	218,300	218,600	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300
Lira sterlina	2014,900	2014,900	2015 —	2014,900	2014,900	2014,900	2015 —	2014,900	2014,900	2014,900
Fiorino olandese	651,420	651,420	651,600	651,420	651,420	651,420	651,300	651,420	651,420	651,420
Franco belga	35,510	35,510	35,52	35,510	35,510	35,506	35,510	35,510	35,510	35,500
Peseta spagnola	11,610	11,610	11,60	11,610	11,610	11,608	11,610	11,610	11,610	11,600
Corona danese	192,650	192,650	192,75	192,650	192,650	192,65	192,610	192,650	192,650	192,650
Lira irlandese	1965,200	1965,200	1965 —	1965,200	1965,200	1965,200	1965 —	1965,200	1965,200	—
Dracma greca	7,480	7,480	7,49	7,480	7,480	—	7,480	7,480	7,480	—
Escudo portoghese	8,280	8,280	8,300	8,280	8,280	8,275	8,280	8,280	8,280	8,240
Dollaro canadese	1057,200	1057,200	1057 —	1057,200	1057,200	1057,200	1057,250	1057,200	1057,200	1057,200
Yen giapponese	7,740	7,740	7,780	7,740	7,740	7,743	7,740	7,740	7,740	7.740
Franco svizzero	845 —	845 —	845 —	845 —	845 —	845 —	845,010	845 —	845 —	845 —
Scellino austriaco	104,200	104,200	104,300	104,200	104,200	104,200	104,180	104,200	104,200	104,200
Corona norvegese	188,480	188,480	188,500	188,480	188,480	188,480	188,625	188,480	188,480	188,480
Corona svedese	202,030	202,030	202,200	202,030	202,030	202,030	201,930	202,030	202,030	202,030
Marco finlandese	309,650	309,650	310 —	309,650	309,650	309,650	309,620	309,650	309,650	—
Dollaro australiano	924,500	924,500	925 —	924,500	924,500	924,500	925 —	924,500	924,500	924,500

Media dei titoli del 30 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,550
» » » 22- 6-1987/91	93,100
» » » 18- 3-1987/94	77,300
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,350

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,875
» » » »	1- 6-1984/91	100,900
» » » »	1- 7-1984/91	100,675
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,525
» » » »	1- 1-1985/92	100,550
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,250
» » » »	19- 5-1986/92	99,800
» » » »	20- 7-1987/92	99,725
» » » »	19- 8-1987/92	100,300
» » » »	1-11-1987/92	99,425
» » » »	1-12-1987/92	99,375
» » » »	1- 1-1988/93	99 —
» » » »	1- 2-1988/93	98,825
» » » »	1- 3-1988/93	98,800
» » » »	1- 4-1988/93	98,825
» » » »	1- 5-1988/93	99,675
» » » »	1- 6-1988/93	99,775
» » » »	18- 6-1986/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	99,750
» » » »	17- 7-1986/93	98,150
» » » »	1- 8-1988/93	99,775
» » » »	19- 8-1986/93	97,800
» » » »	1- 9-1988/93	99,425
» » » »	18- 9-1986/93	97,400
» » » »	1-10-1988/93	99,525
» » » »	20-10-1986/93	97,525
» » » »	1-11-1988/93	99,750
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,650
» » » »	1- 1-1989/94	99,075
» » » »	1- 2-1989/94	99,125
» » » »	1- 3-1989/94	98,825
» » » »	15- 3-1989/94	98,800
» » » »	1- 4-1989/94	99,125
» » » »	1- 9-1988/94	98,100
» » » »	1-10-1987/94	98,450
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	96,525
» » » »	1- 4-1985/95	96,250
» » » »	1- 5-1985/95	96,275
» » » »	1- 6-1985/95	96,125
» » » »	1- 7-1985/95	97,525
» » » »	1- 8-1985/95	96,575
» » » »	1- 9-1985/95	96,300
» » » »	1-10-1985/95	96,900
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,250
» » » »	1- 1-1986/96	97,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	97,550
» » » »	1- 3-1986/96	97,350
» » » »	1- 4-1986/96	96,025
» » » »	1- 5-1986/96	96,950
» » » »	1- 6-1986/96	97,075
» » » »	1- 7-1986/96	96,975
» » » »	1- 8-1986/96	96,250
» » » »	1- 9-1986/96	96,300
» » » »	1-10-1986/96	94,800
» » » »	1-11-1986/96	94,850
» » » »	1-12-1986/96	95,025
» » » »	1- 1-1987/97	95,100
» » » »	1- 2-1987/97	95,150
» » » »	18- 2-1987/97	95,200
» » » »	1- 3-1987/97	95,025
» » » »	1- 4-1987/97	95 —
» » » »	1- 5-1987/97	94,875
» » » »	1- 6-1987/97	94,850
» » » »	1- 7-1987/97	94,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,425
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,800
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,700
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,875
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,625
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,750
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,625
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,475
» » »	9,25%	1-10-1990	98,450
» » »	11,50%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,500
» » »	9,25%	1-11-1990	98,925
» » »	9,25%	1-12-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	98,200
» » »	11,50%	1-12-1991	98,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,250
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,625
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,700
» » »	9.15%	1- 4-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,025
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,350
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,075
» » »	12,50%	1-10-1992	98,225
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	97 —
» » »	12,50%	1-10-1993	96,800
» » »	12,50%	1-11-1993	97,200
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,875
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,950
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	93,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,475
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,700
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	93,875
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,075
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,775
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30040

N. 84

Corso dei cambi del 2 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1236,500	1236,500	1236,500	1236,500	1236,500	1236.500	1236,710	1236.500	1236.500	1236.500
E.C.U.	1500,750	1500,750	1500 —	1500,750	1500,750	1500,750	1500,640	1500.750	1500,750	1500.750
Marco tedesco	732,950	732,950	733,500	732,950	732,950	732.950	732.900	732.950	732.950	732,950
Franco francese	218,520	218,520	218,800	218,520	218.520	218,520	218,530	218,520	218.520	218,510
Lira sterlina	2026,500	2026,500	2028 —	2026.500	2026.500	2026,50	2026,610	2026,500	2026.500	2026.500
Fiorino olandese	651,840	651,840	651,800	651,840	651,840	651,840	651,750	651.840	651,840	651,850
Franco belga	35,522	35,522	35,520	35.522	35,522	35,522	35,522	35,522	35.522	35,520
Peseta spagnola	11,647	11,647	11,660	11,647	11,647	11,647	11,647	11.647	11.647	11,650
Corona danese	192,820	192,820	192,800	192,820	192.820	192,820	192,790	192.820	192.820	192.820
Lira irlandese	1967 —	1967 —	1966 —	1967 —	1967 —	1967 —	1967 —	1967 —	1967 —	—
Dracma greca	7,480	7,480	7,490	7,480	7,480	—	7,485	7,480	7,480	—
Escudo portoghese	8,295	8,295	8,300	8,295	8,295	8,295	8,294	8.295	8,295	8.290
Dollaro canadese	1058,300	1058,300	1059 —	1058,300	1058,300	1058,30	1058,300	1058,300	1058,300	1058,30
Yen giapponese	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,831	7,830	7.830	7,830
Franco svizzero	846,100	846.100	845,500	846,100	846,100	846,100	846,300	846,100	846.100	846,100
Scellino austriaco	104,184	104,184	104,200	104,184	104,184	104,184	104,185	104,184	104,184	104,180
Corona norvegese	180,190	180,190	189 —	180,190	180,190	189,190	189,300	130,190	180,190	189,190
Corona svedese	202,540	202,540	202,500	202,540	202,540	202,540	202,550	202, 540	202, 540	202, 540
Marco finlandese	310,600	310,600	310,750	310,600	310,600	310,600	310,650	310,600	310,600	—
Dollaro australiano	929,350	929.350	928,500	929,350	929.350	929,350	929,300	929,350	929.350	929,350

Media dei titoli del 2 maggio 1990

Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,550
» » » 22- 6-1987/91	93,100
» » » 18- 3-1987/94	77,350
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,125
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,250

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,875
» » » »	1- 6-1984/91	100,875
» » » »	1- 7-1984/91	100,675
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,600
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,525
» » » »	1- 1-1985/92	100,625
» » » »	1- 2-1985/92	100,450
» » » »	18- 4-1986/92	100,300
» » » »	19- 5-1986/92	99,800
» » » »	20- 7-1987/92	99,750
» » » »	19- 8-1987/92	100,400
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,425
» » » »	1- 1-1988/93	99,050
» » » »	1- 2-1988/93	98,800
» » » »	1- 3-1988/93	98,775
» » » »	1- 4-1988/93	98,825
» » » »	1- 5-1988/93	99,725
» » » »	1- 6-1988/93	99,850
» » » »	18- 6-1986/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	99,750
» » » »	17- 7-1986/93	98,150
» » » »	1- 8-1988/93	99,825
» » » »	19- 8-1986/93	97,775
» » » »	1- 9-1988/93	99,400
» » » »	18- 9-1986/93	97,425
» » » »	1-10-1988/93	99,500
» » » »	20-10-1986/93	97,475
» » » »	1-11-1988/93	99,775
» » » »	18-11-1986/93	97,625
» » » »	19-12-1986/93	98,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,100
» » » »	1- 2-1989/94	99,125
» » » »	1- 3-1989/94	98,875
» » » »	15- 3-1989/94	98,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,100
» » » »	1- 9-1988/94	98,200
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1- 2-1985/95	99,675
» » » »	1- 3-1985/95	96,600
» » » »	1- 4-1985/95	96,250
» » » »	1- 5-1985/95	96,300
» » » »	1- 6-1985/95	96,150
» » » »	1- 7-1985/95	97,600
» » » »	1- 8-1985/95	96,650
» » » »	1- 9-1985/95	96,375
» » » »	1-10-1985/95	97 —
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,350
» » » »	1- 1-1986/96	97,300
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99 —
» » » »	1- 2-1986/96	97,650
» » » »	1- 3-1986/96	97,450
» » » »	1- 4-1986/96	96,975
» » » »	1- 5-1986/96	96,975
» » » »	1- 6-1986/96	97,150
» » » »	1- 7-1986/96	97,025
» » » »	1- 8-1986/96	96,250
» » » »	1- 9-1986/96	96,300
» » » »	1-10-1986/96	94,800
» » » »	1-11-1986/96	94,975
» » » »	1-12-1986/96	95,150
» » » »	1- 1-1987/97	95,150
» » » »	1- 2-1987/97	95,250
» » » »	18- 2-1987/97	95,250
» » » »	1- 3-1987/97	95,125
» » » »	1- 4-1987/97	95 —
» » » »	1- 5-1987/97	95,100
» » » »	1- 6-1987/97	94,975
» » » »	1- 7-1987/97	94,775
» » » »	1- 8-1987/97	94,500
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,700
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,825
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,675
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,450
» » »	9,25%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990	99,675
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,500
» » »	9,25%	1-11-1990	99,025
» » »	9,25%	1-12-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,300
» » »	11,50%	1-11-1991	98,200
» » »	11,50%	1-12-1991	98,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,325
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,250
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,775
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,625
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,600
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,375
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,100
» » »	12,50%	1-10-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,975
» » »	12,50%	1-10-1993	96,675
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97 —

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	95,525
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	94,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	94,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	94,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	97,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	97,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	94 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	92,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	92,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,475
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	93,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	93,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	89,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	88,125
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	90,950
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	94,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M02050

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,900	1233,900	1234,800	1233,900	1233,900	1233,90	1234,200	1233,900	1233,900	1233,900
E.C.U.	1501,700	1501,700	1501,500	1501,700	1501,700	1501,70	1501,760	1501,700	1501,700	1501,700
Marco tedesco	732,900	732,900	733,500	732,900	732,900	732,900	732,910	732,900	732,900	732,900
Franco francese	218,410	218,410	218,700	218,410	218,410	218,410	218,410	218,410	218,410	218,410
Lira sterlina	2024,750	2024,750	2028 —	2024,750	2024,750	2024,750	2025,550	2024,750	2024,750	2024,750
Fiorino olandese	651,760	651,760	652 —	651,760	651,760	651,760	651,780	651,760	651,760	651,760
Franco belga	35,516	35,516	35,520	35,516	35,516	35,516	35,518	35,516	35,516	35,510
Peseta spagnola	11,682	11,682	11,710	11,682	11,682	11,682	11,687	11,682	11,682	11,680
Corona danese	192,920	192,920	193 —	192,920	192,920	192,920	192,920	192,920	192,920	192,920
Lira irlandese	1966,750	1966,750	1968 —	1966,750	1966,750	1966,750	1966,500	1966,750	1966,750	—
Dracma greca	7,482	7,482	7,490	7,482	7,482	—	7,484	7,482	7,482	—
Escudo portoghese	8,298	8,298	8,280	8,298	8,298	8,298	8,297	8,298	8,298	8,290
Dollaro canadese	1056,600	1056,600	1057 —	1056,600	1056,600	1056,600	1057,300	1056,600	1056,600	1056,600
Yen giapponese	7,812	7,812	7,830	7,812	7,812	7,812	7,814	7,812	7,812	7,810
Franco svizzero	847,030	847,030	848 —	847,030	847,030	847,030	847 —	847,030	847,030	847,030
Scellino austriaco	104,156	104,156	104,200	104,156	104,156	104,156	104,160	104,156	104,156	104,150
Corona norvegese	189,010	189,010	189 —	189,010	189,010	189,010	189,150	189,010	189,010	189 —
Corona svedese	202,090	202,090	202 —	202,090	202,090	202,090	202,200	202,090	202,090	202,090
Marco finlandese	310,280	310,280	310,750	310,280	310,280	310,280	310,490	310,280	310,280	—
Dollaro australiano	929,700	929,700	932 —	929,700	929,700	929,700	929,750	929,700	929,700	929,70

Media dei titoli del 3 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,050
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,350
» » » 22- 6-1987/91	93,350
» » » 18- 3-1987/94	77,550
» » » 21- 4-1987/94	77,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,025
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,650
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,925
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,800
» » » »	1- 5-1984/91	100,875
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,675
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,550
» » » »	1- 1-1985/92	100,600
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,325
» » » »	19- 5-1986/92	99,850
» » » »	20- 7-1987/92	99,700
» » » »	19- 8-1987/92	100,400
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,550
» » » »	1- 1-1988/93	99,050
» » » »	1- 2-1988/93	98,825
» » » »	1- 3-1988/93	98,775
» » » »	1- 4-1988/93	98,750
» » » »	1- 5-1988/93	99,700
» » » »	1- 6-1988/93	99,875
» » » »	18- 6-1986/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	99,750
» » » »	17- 7-1986/93	98,175
» » » »	1- 8-1988/93	99,850
» » » »	19- 8-1986/93	97,800
» » » »	1- 9-1988/93	99,350
» » » »	18- 9-1986/93	97,500
» » » »	1-10-1988/93	99,500
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,350
» » » »	18-11-1986/93	97,625
» » » »	19-12-1986/93	98,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,125
» » » »	1- 2-1989/94	99,100
» » » »	1- 3-1989/94	98,850
» » » »	15- 3-1989/94	98,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,150
» » » »	1- 9-1988/94	98,400
» » » »	1-10-1987/94	98,225
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	96,625
» » » »	1- 4-1985/95	96,225
» » » »	1- 5-1985/95	96,400
» » » »	1- 6-1985/95	96,150
» » » »	1- 7-1985/95	97,600
» » » »	1- 8-1985/95	96,650
» » » »	1- 9-1985/95	96,350
» » » »	1-10-1985/95	96,975
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,350
» » » »	1- 1-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,250
» » » »	1- 2-1986/96	97,675
» » » »	1- 3-1986/96	97,375
» » » »	1- 4-1986/96	96,925
» » » »	1- 5-1986/96	96,950
» » » »	1- 6-1986/96	97,400
» » » »	1- 7-1986/96	97,025
» » » »	1- 8-1986/96	96,275
» » » »	1- 9-1986/96	96,325
» » » »	1-10-1986/96	94,800
» » » »	1-11-1986/96	94,975
» » » »	1-12-1986/96	95,175
» » » »	1- 1-1987/97	95,150
» » » »	1- 2-1987/97	95,275
» » » »	18- 2-1987/97	95,300
» » » »	1- 3-1987/97	95,150
» » » »	1- 4-1987/97	95,025
» » » »	1- 5-1987/97	95,075
» » » »	1- 6-1987/97	95,025
» » » »	1- 7-1987/97	94,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,500
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	18- 5-1990	99,725
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,700
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,925
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,825
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,550
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,525
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,525
» » »	9,25%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,500
» » »	9,25%	1-11-1990	99,075
» » »	9,25%	1-12-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,300
» » »	11,50%	1-11-1991	98,175
» » »	11,50%	1-12-1991	98,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,250
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,625
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,650
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,400
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,350
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,075
» » »	12,50%	1-10-1992	98,225
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,100
» » »	12,50%	1-10-1993	96,675
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,675
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,975
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,850
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,675
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M03950

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche, riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 57, prima colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 5), dove è scritto: «5) *8%* S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:», si legga: «5) *9%* S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:».

90A2112

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.000**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 0 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000